

Decreto legislativo

ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI DI UN PROPRIO PATRIMONIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.

(Federalismo demaniale)

RELAZIONE

Il presente decreto è diretto ad attuare il federalismo demaniale: in Italia c'è un enorme patrimonio di beni immobili che può essere opportunamente amministrato a livello locale mentre è giusto che allo Stato rimanga la titolarità e la gestione di beni di rilevanza nazionale e simbolica.

Questi beni vanno individuati dallo Stato e restituiti ai territori: ai Comuni alla cui storia sono legati, alle Province e alle Regioni che possono meglio valorizzarli.

Lo Stato individua i beni e gli Enti territoriali li richiedono, assumendosene la responsabilità: questo è un "federalismo di valorizzazione", diretto ad attribuire i beni a quegli Enti che s'impegnano a valorizzarli, nell'interesse delle collettività locali.

Per questo motivo i principi generali che orientano il trasferimento sono funzionali a effettuare scelte mirate, senza fare di tutta un'erba un fascio, e consentire l'assegnazione del bene – anche in quote a più soggetti - a quelle realtà che meglio sono in grado, per libera scelta, per capacità finanziaria, per adeguatezza, per livello di competenze, ad attuare una valorizzazione funzionale.

Per questo vengono semplificate le procedure e si passa da una logica in cui la legge si interessa solo di definire la titolarità ad una logica dove si mette al centro la valorizzazione a beneficio della collettività.

Questo processo è nello spirito autentico del federalismo fiscale, che è quello di affermare il più possibile una logica di responsabilità, di permettere il controllo democratico degli elettori sull'uso delle risorse pubbliche, di combattere le inefficienze.

Nello stesso senso si vuole favorire la trasparenza: per questo il processo di valorizzazione di ogni bene deve essere pubblicato anche sul sito internet istituzionale di ogni Ente territoriale, in modo da rendere conto alla collettività rappresentata.

Dopo il fallimento del mercatismo e l'esaltazione dell'economia solo finanziaria oggi si riscopre il valore dell'economia reale, e in questo il valore delle cose, dei beni.

Oggi occorre porre le condizioni di un futuro diverso, ~~occorre che~~ il patrimonio venga adeguatamente valorizzato o anche alienato per produrre una ricchezza beneficio delle collettività territoriali.

Questo nuovo processo mira ad attribuire, pertanto, i beni ai territori dove si radicano, che vengono messi nelle condizioni di esercitare il loro potere di produrre ricchezza: ad esempio i Comuni con le varianti urbanistiche possono generare valore (economico, ambientale, sociale) da beni che altrimenti potrebbero rimanere sotto utilizzati.



Per questo si avvia una specie di censimento dei beni trasferibili e si provvede alla loro riallocazione al livello di governo territoriale che può gestirli e valorizzarli meglio nell'interesse comune.

Il presente decreto disciplina le modalità del trasferimento dei beni in attuazione dell'art.19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i passaggi previsti dalla norma: definizione dei principi generali, concertazione in Conferenza Unificata, attribuzione dei beni a titolo non oneroso, salvaguardando i rapporti in essere ivi comprese le concessioni inerenti al settore turistico.

Prevede anche, che ai fini dell'individuazione dei beni trasferibili, le Amministrazioni dello Stato comunichino, assumendosene pubblicamente la responsabilità, i beni che ritengono ancora realmente necessari alle proprie finalità istituzionali. E' un nuovo percorso che inizia.



RELAZIONE TECNICA

Decreto legislativo

ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI DI UN PROPRIO PATRIMONIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42:

(Federalismo demaniale)

Lo schema di decreto legislativo è diretto ad attuare il “*federalismo demaniale*” attraverso il trasferimento di parte del patrimonio immobiliare pubblico dallo Stato agli enti territoriali, allo scopo di meglio valorizzarlo nell’interesse delle collettività locali.

Il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le disposizioni che agiscono sotto l’aspetto economico-finanziario per le quali viene predisposta la relazione tecnica sono gli articoli 3, 6 e 7, per i quali si riportano di seguito le valutazioni.

Articolo 3

(Trasferimento dei beni)

Relazione tecnica

L’articolo 3, prevede le modalità di trasferimento dei beni agli enti territoriali attraverso l’individuazione dei beni stessi con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il gettito erariale potenzialmente interessato da riduzioni, in conseguenza del trasferimento di beni previsto dalla disposizione in esame (articolo 5 *Tipologie dei beni*), riguarda le voci di seguito esposte, per gli importi a fianco di ciascuna indicati (che rappresentano le previsioni di bilancio 2010 in termini di competenza):

Redditi di beni immobili patrimoniali per affitti, concessioni e canoni vari ed altri introiti simili	€ 40.000.000
Entrate da regolarizzazioni di occupazioni del demanio marittimo	€ 6.000.000
Proventi dell’utilizzazione di acque pubbliche	€ 3.000.000
Proventi dei beni demaniali (compreso demanio marittimo)	€ 140.000.000



TOTALE

€ 189.000.000

La determinazione degli importi di cui dovranno essere effettivamente ridotte le risorse attribuite a Regioni ed Enti Locali, pari alle minori entrate per lo Stato derivanti dal trasferimento dei beni, sarà effettuata in sede di D.P.C.M. di attribuzione dei beni, ossia quando saranno noti i beni oggetto di trasferimento, nonché gli enti destinatari degli stessi. In ogni caso, la disposizione prevista dall'art. 7, comma 2, del provvedimento garantisce la neutralità finanziaria attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali agli enti territoriali, tale da compensare le minori entrate erariali.

Articolo 6

(Semplificazione delle procedure di attuazione del federalismo demaniale)

Relazione tecnica

La disposizione concede la facoltà, da parte degli enti locali, di attribuire i beni trasferiti dallo Stato a fondi comuni di investimento immobiliari già costituiti o da costituire ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008.

Per favorire il processo di attribuzione a tali fondi immobiliari dei suddetti beni immobili, e la collocazione delle quote degli stessi fondi, si prevede il riordino del regime dei fondi immobiliari, secondo specifici principi e criteri direttivi, in base ai quali emanare i relativi decreti di attuazione. In particolare, al comma 1, lettera e), viene previsto che dovrà restare ferma l'applicabilità, per gli apporti degli enti pubblici, della disciplina fiscale di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14 - bis della legge n. 86 del 1994 (concernente il trattamento fiscale dei conferimenti ai fondi immobiliari) e, per gli apporti dei soggetti privati, della normativa già in vigore riguardante la struttura dei fondi comuni di investimento di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Di conseguenza, dato il mantenimento delle attuali disposizioni fiscali sui fondi immobiliari, si ritiene che non vi siano significativi effetti di gettito.

Art. 7

(Disposizioni finali)

Relazione tecnica



La disposizione in esame prevede che tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Sotto l'aspetto finanziario, si evidenzia che, trattandosi di nuovi atti, non sono scontati in bilancio effetti di gettito ad essi correlati. La prevista esenzione, quindi, non determina alcuna variazione delle entrate previste in bilancio, configurandosi come una rinuncia a maggior gettito.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
copertura finanziaria positiva negativa

by IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Conti's

24 DIC. 2009

